

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T
VIA CIRO IL GRANDE - 00144 ROMA
RACCOMANDATA AR
O PEC - ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PIAZZALE CLODIO - 00195 ROMA

ADUSBEF
IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.
VIA FARINI 62 - 00185 ROMA
VIA EMAIL info@adusbef.it

OGGETTO : CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.70/2015 – DECLARATORIA D’INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 24, COMMA 25, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L’EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214,- C.D NORMA FORNERO IN DECRETO SALVA ITALIA - CONSEQUENZIALE OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE – DIFFIDA AD ADEMPIERE E COSTITUZIONE IN MORA.

Il sottoscritto:

Nome.....Cognome.....

Categoria e numero pensione..... Stato civile.....

Nato/a il a....., Provincia di, Stato.....

Cittadinanza.....Residente in, Provincia di.....,

Indirizzo.....CAP.....

Telefono..... Cellulare..... e-mail.....

PREMESSO CHE

- art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedeva che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;
- che, per l’effetto, l’assegno pensionistico dello scrivente ha subito dal gennaio 2012 una consistente decurtazione di circa €_____ mensili;
- che l’intera suddetta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n° 70 della Corte Costituzionale -Presidente CRISCUOLO - Redattore SCIARRA - Udienza Pubblica del

10/03/2015 - Decisione del 10/03/2015 Deposito del 30/04/2015 Pubblicazione in G. U. 06/05/2015;

- che dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la norma dichiarata incostituzionale deve considerarsi espunta dall'ordinamento con effetto retroattivo (cosiddetto effetto *ex tunc*) come precisato anche dal comunicato stampa della Corte Costituzionale del 7 maggio u.s;
- conseguentemente, con decorrenza 7 MAGGIO 2015 l'ente intimato era tenuto ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE oltre interessi maturati mediante accredito sul conto già impiegato per l'accredito dell'assegno pensionistico;
- che a tutt'oggi nulla è pervenuto allo scrivente;
- deve pertanto codesto ente considerarsi inadempiente a tutti gli effetti di legge tanto premesso e considerato lo scrivente

INTIMA E DIFFIDA

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T presso la sua sede Via Ciro Il Grande 00144 Roma al pagamento delle somme indebitamente trattenute con decorrenza gennaio 2012, per l'effetto art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dichiarato costituzionalmente illegittimo, oltre che interessi maturati e rivalutazione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente;

il mancato rispetto dei termini suddetti dovrà intendersi come atto di appropriazione indebita integrante la fattispecie di cui all'art. 646 c.p. per la cui procedibilità la presente costituisce sin d'ora atto di querela.

In Fede

Firma.....

Data.....